SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 26 aprile 2019 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2019.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Carlantino. (19A02654) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise e nomina del commissario straordinario. (19A02655) . . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Frassinello Monferrato. (19A02656) . . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 12 marzo 2019.

Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019. (19A02653) *Pag.* 2

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 marzo 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili. (19A02631) *Pag.* 30

DECRETO 25 marzo 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate. (19A02632). . . . . *Pag.* 31
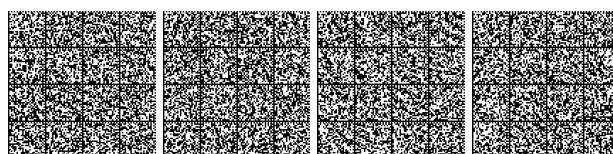
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Autorità nazionale anticorruzione

DELIBERA 10 aprile 2019.

Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistle-blowing*). (Delibera n.312). (19A02652) . . . . *Pag.* 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Mylan Pharma» (19A02596). . . . . *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prasugrel Krka» (19A02597). . . . . *Pag.* 35

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Safubref» (19A02598) *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prasugrel Sandoz» (19A02599). . . . . *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Safumix» (19A02600) *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost e Timololo Sandoz» (19A02614). . . . . *Pag.* 40

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iluvien» (19A02660) . . . . *Pag.* 41

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 245 del 19 marzo 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Bicalutamide Tecnigen"». *(19A02705)* . . . . *Pag.* . .42
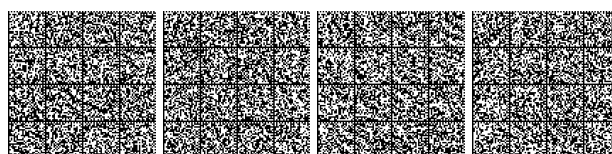
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2019.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Carlantino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 27 marzo 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Carlantino (Foggia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Giuseppe Vivola;

Considerato che il dott. Giuseppe Vivola è stato destinato ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il signor Trinio Ludovico Maffei è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di Carlantino (Foggia) in sostituzione del dottor Giuseppe Vivola, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018, il consiglio comunale di Carlantino (Foggia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dott. Giuseppe Vivola.

Considerato che il dott. Giuseppe Vivola è stato destinato ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il Comune di Carlantino (Foggia), del dott. Giuseppe Vivola con il sig. Trinio Ludovico Maffei.

Roma, 27 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02654

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Senise e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Senise (Potenza);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Senise (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberico Gentile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Senise (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 12 marzo 2019, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
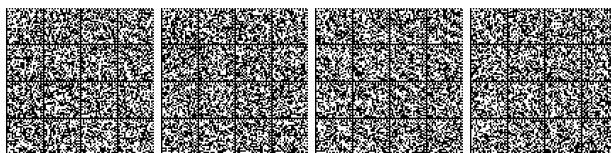
Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 13 marzo 2019.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Senise (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Alberico Gentile, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 27 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02655

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Frassinello Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Frassinello Monferrato (Alessandria);

Considerato altresì che, in data 12 marzo 2019, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Frassinello Monferrato (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 3 aprile 2019

MATTARELLA

SALVINI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Frassinello Monferrato (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Andreone.

Il citato amministratore, in data 12 marzo 2019, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Frassinello Monferrato (Alessandria).

Roma, 27 marzo 2019

Il Ministro dell'interno: SALVINI

19A02656

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 marzo 2019.

Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, così come modificato dal suddetto regolamento (UE) n. 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C (2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C (2018) 6758 del 9 ottobre 2018, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5-*ter*, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante le modalità per stabilire i prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

Considerato il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto ministeriale 27 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Considerato il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n.59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio;

Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato *B* del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Vista la legge n. 97 del 9 agosto 2018 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679;

Ritenuto opportuno che per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate, nel caso di nuovi prodotti/varietà di cui non si dispone della rilevazione storica triennale, così come previsto all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 2, comma 5-*ter*, del decreto legislativo n. 102/2004, ISMEA proceda alla rilevazione dei prezzi prendendo in considerazione un numero inferiore di anni;

Considerati i decreti ministeriali 29 gennaio e 6 luglio 2018, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 aprile 2018, n. 81, e del 23 agosto 2018, n. 195, con i quali sono stati individuati, tra l'altro, i prezzi unitari massimi dei costi di smaltimento delle carcasse animali, i costi di ripristino delle strutture aziendali e i prezzi unitari massimi per la garanzia Mancato reddito, applicabile al settore zootecnico, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018;

Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 dicembre 2018, n. 295, con il quale sono state modificate le codifiche di talune produzioni zootecniche ap-

plicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione degli anni 2016, 2017 e 2018;
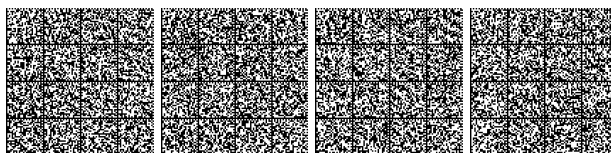
Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2019, in corso di registrazione presso gli organi di controllo, con il quale è stato approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2019;

Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2016 al 2018 ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge n. 388/2000, trasmessi con nota 13 dicembre 2018 e 7 febbraio 2019;

Esaminate le comunicazioni dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 21 dicembre 2018 e del 7 febbraio 2019, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento delle carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini e avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;

Considerato che nelle citate comunicazioni dell'AIA non risultano i costi di smaltimento delle carcasse avicole nell'area della Regione Campania e che, quindi, per un ottimale avvio della campagna assicurativa risulta necessario confermare i prezzi stabiliti per la campagna 2018 con il summenzionato decreto 29 gennaio 2018;

Ritenuto, per l'anno 2019, di parametrare gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni agricole assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:

alla media dei prezzi dei singoli prodotti trasmessi dall'ISMEA, per le produzioni vegetali e zootecniche, e per gli animali oggetto di abbattimento forzoso;

ai costi per lo smaltimento delle carcasse animali comunicati dall'AIA e per i costi di smaltimento delle carcasse avicole nella Regione Campania ai relativi costi individuati con il citato decreto 29 gennaio 2018;

ai prezzi relativi al mancato reddito stabiliti con il citato decreto 29 gennaio 2018;

ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati con decreti 29 gennaio e 6 luglio 2018 sopracitati;

Tenuto conto della necessità di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresì conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2019

1. I prezzi unitari massimi dei prodotti agricoli utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I prezzi di cui al comma 1 codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, costituiscono il valore massimo di riferimento, fermo restando che, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Ai fini dell'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione, il codice e l'id varietà per i prodotti vegetali di cui all'elenco allegato — seconda e quinta colonna — sono riportati nel Sistema di gestione dei rischi, di cui al decreto n. 162 del 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Piano assicurativo individuale, o nel Piano di mutualizzazione individuale, e devono essere riscontrabili sulle polizze, o sui certificati di adesione alle polizze collettive, ovvero nella copertura mutualistica annuale.

4. Il prezzo unitario massimo per le produzioni biologiche non comprese nell'elenco allegato può essere determinato maggiorando, fino al massimo del 50 per cento, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione.

5. Nei casi di cui al comma 4, sul certificato di polizza deve essere riportata la dicitura «produzione biologica» e al medesimo certificato deve essere allegato l'attestato dell'organismo di controllo preposto per le successive verifiche da parte dell'autorità competente.

Art. 2.

Modalità di determinazione di ulteriori prezzi unitari massimi

1. Nel termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, i soggetti interessati alla stipula delle polizze agevolate possono segnalare eventuali esigenze di determinazione di prezzi unitari massimi di produzioni non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato.

2. La segnalazione deve avvenire inviando apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it

3. Le segnalazioni di cui al comma 2 sono valutate sulla base della presenza dei dati conoscitivi di mercato e del parere tecnico dell'ISMEA. I relativi prezzi unitari massimi applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, per l'anno 2019, saranno determinati entro trenta giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1 e approvati con successivo provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (www.politicheagricole.it).

Roma, 12 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 245

ALLEGATO
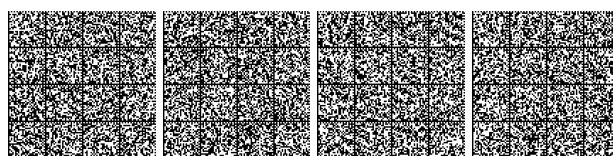
Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione - Anno 2019

Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	H10	FRUMENTO DURO	GENERICO	1	€/100 kg	21,60
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENERICO	2	€/100 kg	18,28
IT	D16	FARRO	GENERICO	3	€/100 kg	24,17
IT	C43	AVENA	GENERICO	5	€/100 kg	18,25
IT	C49	TRITICALE	GENERICO	6	€/100 kg	18,25
IT	C29	ORZO	GENERICO	7	€/100 kg	16,41
IT	C29	ORZO	VARIETÀ PRIORA (DESTINATO ALLA TOSTATURA PER LA PRODUZIONE DI CAFFÈ)	8	€/100 kg	26,33
IT	D31	SEGALE	GENERICO	9	€/100 kg	18,17
IT	C93	MIGLIO	GENERICO	10	€/100 kg	34,75
IT	C91	LINO	GENERICO	11	€/100 kg	49,00
IT	C32	COLZA	GENERICO	13	€/100 kg	33,56
IT	D18	FAVINO	GENERICO	16	€/100 kg	22,07
IT	H18	LOIETTO	GENERICO	18	€/100 kg	15,62
IT	C96	PISELLO PROTEICO	GENERICO	19	€/100 kg	22,46
IT	L72	PISELLI SECCHI	GENERICO	20	€/100 kg	98,33
IT	D15	ERBA MEDICA	FIENO DI ERBA MEDICA	57	€/100 kg	12,69
IT	C88	ERBAI DI LEGUMINOSE	VECCIA	60	€/100 kg	14,67
IT	H20	TRIFOGLIO	GENERICO	61	€/100 kg	15,00
IT	H17	LUPINI	GENERICO	70	€/100 kg	123,33
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76	€/100 kg	26,44
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77	€/100 kg	18,86
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80	€/100 kg	16,55
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81	€/100 kg	7,83
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82	€/100 kg	13,18
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83	€/100 kg	16,40
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84	€/100 kg	14,79
IT	C87	ERBAI DI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85	€/100 kg	11,00
IT	H45	LUPINELLA	GENERICO	87	€/100 kg	13,50
IT	H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	TIPO KAMUT O KHORASAN	88	€/100 kg	220,00
IT	L69	ORZO DA BIOMASSA	ORZO DA INSALAGGIO	89	€/100 kg	3,74
IT	L79	SEGALE DA BIOMASSA	SEGALE DA INSILAGGIO	90	€/100 kg	3,53
09	H11	FRUMENTO TENERO	FRASSINETO	93	€/100 kg	27,33
IT	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	TRITICALE DA INSILAGGIO	95	€/100 kg	3,53
IT	H77	LUPPOLO	GENERICO	124	€/100 kg	338,63
IT	H10	FRUMENTO DURO	SENATORE CAPPELLI	126	€/100 kg	43,67
IT	H10	FRUMENTO DURO	AVISPA	127	€/100 kg	26,67
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENTIL ROSSO	128	€/100 kg	49,33
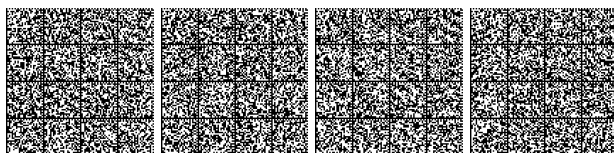
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	H11	FRUMENTO TENERO	VERNA	129	€/100 kg	50,33
IT	H11	FRUMENTO TENERO	ANDRIOLO	130	€/100 kg	51,00
IT	H11	FRUMENTO TENERO	MAIORCA	131	€/100 kg	51,67
IT	D16	FARRO	FILDERSTOLTZ	132	€/100 kg	51,67
IT	C93	MIGLIO	VIR9181	139	€/100 kg	87,00
IT	C93	MIGLIO	SAN MARINO	140	€/100 kg	87,00
IT	C29	ORZO	ARDA	141	€/100 kg	65,00
IT	C32	COLZA	ALTO CONTENUTO OLEICO	142	€/100 kg	37,00
IT	L17	AVENA DA BIOMASSA	GENERICO	144	€/100 kg	2,90
IT	L33	COLZA DA BIOMASSA	GENERICO	148	€/100 kg	2,53
IT	L37	ERBAI DA BIOMASSA	GENERICO	149	€/100 kg	3,02
IT	L38	ERBAI DI RAVIZZONE	GENERICO	150	€/100 kg	2,47
IT	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	GENERICO	151	€/100 kg	2,77
IT	L51	FRUMENTO TENERO DA INSILAGGIO	GENERICO	153	€/100 kg	3,15
IT	L69	ORZO DA BIOMASSA	GENERICO	157	€/100 kg	2,78
IT	L79	SEGALE DA BIOMASSA	GENERICO	158	€/100 kg	2,83
IT	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	GENERICO	163	€/100 kg	2,80
IT	L87	TRITORDEUM	GENERICO	164	€/100 kg	32,00
IT	D16	FARRO	MONOCOCCO	134	€/100 kg	27,11
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FIORELLO	170	€/100 kg	34,25
IT	H11	FRUMENTO TENERO	VIRGILIO	172	€/100 kg	41,00
IT	H11	FRUMENTO TENERO	ARDITO	173	€/100 kg	41,00
IT	L98	PASCOLO (MQ)	GENERICO	176	€/mq	0,03
5	M01	PRATO PASCOLO (MQ)	PRATO PASCOLO	177	€/mq	0,08
IT	L99	PRATO POLIFITA (MQ)	FIENO DI PRATO STABILE POLIFITA DA FORAGGIO	178	€/mq	0,11

Colture da seme

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	H26	BASILICO DA SEME	DA SEME	3500	€/100 kg	849,67
IT	C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	DA SEME	3501	€/100 kg	261,00
IT	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	DA ORTO DA SEME STANDARD	3502	€/100 kg	276,67
IT	D46	CAROTA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3503	€/100 kg	1.753,33
IT	D46	CAROTA DA SEME	DA SEME STANDARD	3504	€/100 kg	426,67
IT	D52	CAVOLFIORE DA SEME	DA SEME IBRIDO	3505	€/100 kg	6.251,67
IT	D52	CAVOLFIORE DA SEME	DA SEME STANDARD	3506	€/100 kg	1.350,00
IT	C69	CAVOLI DA SEME	DA SEME IBRIDO	3507	€/100 kg	2.100,00
IT	C69	CAVOLI DA SEME	DA SEME STANDARD	3508	€/100 kg	360,00
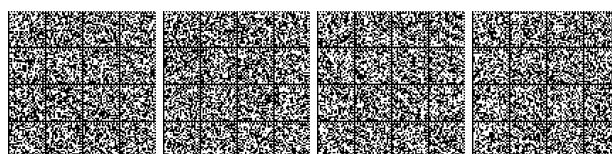
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	C70	CETRIOLI DA SEME	DA SEME IBRIDO	3511	€/100 kg	2.110,00
IT	C70	CETRIOLI DA SEME	DA SEME STANDARD	3512	€/100 kg	1.540,00
IT	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3513	€/100 kg	4.800,00
IT	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	DA SEME STANDARD	3514	€/100 kg	383,33
IT	C72	CIPOLLA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3515	€/100 kg	2.366,67
IT	C72	CIPOLLA DA SEME	DA SEME STANDARD	3516	€/100 kg	1.568,00
IT	D98	FAGIOLI DA SEME	DI LAMON (IGP)	3517	€/100 kg	933,33
IT	D51	FINOCCHIO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3518	€/100 kg	4.615,00
IT	D51	FINOCCHIO DA SEME	DA SEME STANDARD	3519	€/100 kg	428,33
IT	C73	INDIVIA DA SEME	SCAROLA DA SEME	3520	€/100 kg	557,33
IT	C74	LATTUGHE DA SEME	DA SEME	3521	€/100 kg	830,00
IT	D47	PISELLO DA SEME	DA SEME	3522	€/100 kg	98,33
IT	C75	PORRO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3523	€/100 kg	3.233,33
IT	C75	PORRO DA SEME	DA SEME STANDARD	3524	€/100 kg	710,00
IT	D43	PREZZEMOLO DA SEME	DA SEME STANDARD	3525	€/100 kg	289,67
IT	C76	RAPA DA SEME	DA SEME	3526	€/100 kg	160,33
IT	C77	RAVANELLO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3527	€/100 kg	816,67
IT	C77	RAVANELLO DA SEME	DA SEME STANDARD	3528	€/100 kg	310,00
IT	H29	RUCOLA DA SEME	COLTIVATA DA SEME	3529	€/100 kg	125,00
IT	H29	RUCOLA DA SEME	SELVATICA DA SEME	3530	€/100 kg	810,00
IT	C78	SPINACIO DA SEME	DA SEME	3531	€/100 kg	181,33
IT	H56	SEDANO DA SEME	DA SEME	3532	€/100 kg	743,33
IT	C79	ZUCCA DA SEME	DA SEME	3533	€/100 kg	610,00
IT	D49	ZUCCHINE DA SEME	DA SEME IBRIDO	3534	€/100 kg	1.800,00
IT	D49	ZUCCHINE DA SEME	DA SEME STANDARD	3535	€/100 kg	540,00
IT	C86	CORIANDOLO DA SEME	DA SEME	3536	€/100 kg	76,00
IT	C68	ERBA MEDICA DA SEME	DA SEME	3537	€/100 kg	236,67
IT	D44	TRIFOGLIO DA SEME	DA SEME STANDARD	3538	€/100 kg	111,67
IT	D48	GIRASOLE DA SEME	DA SEME IBRIDO	3539	€/100 kg	92,33
IT	D45	COLZA DA SEME	DA SEME STANDARD	3540	€/100 kg	31,67
IT	C84	CANAPA DA SEME	DA SEME	3541	€/100 kg	238,33
IT	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	DA SEME	3542	€/100 kg	21,00
IT	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	DA SEME	3543	€/100 kg	26,38
IT	C39	MAIS DA SEME	DA SEME	3544	€/100 kg	84,30
IT	D60	ORZO DA SEME	DA SEME	3545	€/100 kg	19,48
IT	D65	SEGALE DA SEME	DA SEME	3546	€/100 kg	22,80
IT	C92	LOIETTO DA SEME	DA SEME	3547	€/100 kg	165,00
IT	L81	SOIA DA SEME	DA SEME	3548	€/100 kg	33,22
IT	H38	ANETO DA SEME	DA SEME	3549	€/100 kg	222,00
IT	H40	TRITICALE DA SEME	DA SEME	3550	€/100 kg	30,08
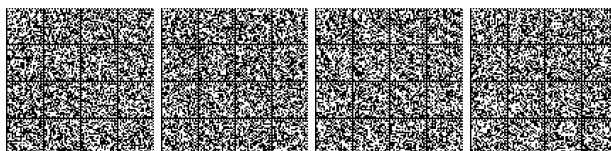
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	H39	SORGO DA SEME	DA SEME	3551	€/100 kg	53,33
IT	L46	FAVINO DA SEME	DA SEME	3553	€/100 kg	21,90
IT	H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	DA SEME	3554	€/100 kg	276,67
IT	H89	SULLA DA SEME	DA SEME	3555	€/100 kg	248,33
IT	H95	FESTUCA DA SEME	DA SEME	3556	€/100 kg	84,67
IT	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	DA SEME	3557	€/100 kg	92,33
IT	H97	FACELIA DA SEME	DA SEME	3558	€/100 kg	259,33
IT	D96	BUNCHING ONION DA SEME	DA SEME IBRIDO	3559	€/100 kg	2.400,00
IT	D96	BUNCHING ONION DA SEME	DA SEME STANDARD	3560	€/100 kg	1.010,00
IT	D97	FAVA DA SEME	DA SEME	3561	€/100 kg	41,00
IT	H76	CRESCIONE DA SEME	DA SEME	3562	€/100 kg	110,00
IT	D98	FAGIOLI DA SEME	DA SEME	3563	€/100 kg	200,00
IT	D60	ORZO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3564	€/100 kg	126,00
IT	L07	CRISANTEMO DA SEME	DA SEME	3565	€/100 kg	170,00
IT	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	DA SEME	3566	€/100 kg	171,33
IT	L18	AVENA DA SEME	GENERICO	3569	€/100 kg	19,78
IT	L25	CARDO DA SEME	GENERICO	3570	€/100 kg	500,00
IT	L43	FAGIOLINI DA SEME	GENERICO	3572	€/100 kg	280,00
IT	L44	FARRO DA SEME	GENERICO	3573	€/100 kg	23,50
IT	L89	VECCIA DA SEME	GENERICO	3582	€/100 kg	43,33
IT	D45	COLZA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3583	€/100 kg	52,33
IT	L56	LUPINELLA DA SEME	GENERICO	3576	€/100 kg	98,33
IT	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	DA ORTO DA SEME IBRIDO	3584	€/100 kg	400,00

Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	C46	PISELLI FRESCHI	PISELLI DA INDUSTRIA	4000	€/100 kg	26,90
IT	C46	PISELLI FRESCHI	PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI	4001	€/100 kg	30,95
IT	C56	SPINACIO	DA INDUSTRIA	4004	€/100 kg	21,83
IT	D03	ASPARAGO	GENERICO	4006	€/100 kg	257,10
BZ	D03	ASPARAGO	DI TERLANO	4007	€/100 kg	465,00
20	D03	ASPARAGO	GENERICO	4008	€/100 kg	267,67
IT	D12	CECI	GENERICO	4026	€/100 kg	110,41
IT	D13	CETRIOLI	IN PIEN'ARIA	4027	€/100 kg	38,81
IT	D54	CICERCHIA	GENERICO	4028	€/100 kg	284,60
IT	C54	CIPOLLE	CIPOLLA A SEMINA PRIMAVERILE	4030	€/100 kg	26,25
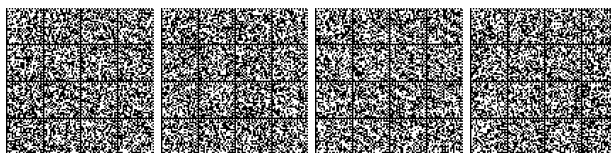
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	D14	CIPOLLINE	GENERICO	4031	€/100 kg	41,33
IT	C33	COCOMERO	GENERICO	4032	€/100 kg	22,89
IT	C33	COCOMERO	MINI	4033	€/100 kg	29,67
IT	C45	FAGIOLI FRESCHI	GENERICO	4034	€/100 kg	164,73
IT	L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	GENERICO	4035	€/100 kg	51,60
IT	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	GENERICO	4036	€/100 kg	108,78
TN	C47	FAGIOLINI	STORTINO DI TRENTO	4038	€/100 kg	336,67
IT	C47	FAGIOLINI	PIEN'ARIA	4039	€/100 kg	132,92
20	C47	FAGIOLINI	PIEN'ARIA	4042	€/100 kg	163,20
CN	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI CUNEO SECCO	4043	€/100 kg	426,67
VC	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	DI SALUGGIA SECCO	4044	€/100 kg	210,00
BL	C45	FAGIOLI FRESCHI	DI LAMON (IGP)	4045	€/100 kg	600,00
20	C45	FAGIOLI FRESCHI	BORLOTTI	4046	€/100 kg	203,72
IT	D17	FAVA FRESCA	GENERICO	4047	€/100 kg	72,45
20	D17	FAVA FRESCA	GENERICO	4048	€/100 kg	87,26
IT	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4053	€/100 kg	50,64
11	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4054	€/100 kg	53,80
IT	C58	MELANZANE	PIEN'ARIA	4055	€/100 kg	38,82
20	C58	MELANZANE	PIEN'ARIA	4057	€/100 kg	53,39
AL	C34	MELONI	DELLA BASSA VALLE SCRIVIA	4058	€/100 kg	44,63
IT	C34	MELONI	GENERICO	4059	€/100 kg	55,69
IT	C35	PATATE	COMUNI	4060	€/100 kg	19,97
IT	H16	PATATE DA SEME	DA SEMINA	4061	€/100 kg	49,17
IT	C35	PATATE	DI PRIMIZIA	4062	€/100 kg	33,78
20	C35	PATATE	COMUNI	4063	€/100 kg	33,33
IT	H24	PEPERONCINO	DOLCE	4064	€/100 kg	76,03
IT	H24	PEPERONCINO	PICCANTE	4065	€/100 kg	110,83
IT	C22	PEPERONI	QUADRATO D'ASTI	4066	€/100 kg	106,11
IT	C22	PEPERONI	CUNEO GIALLO	4067	€/100 kg	114,17
IT	C22	PEPERONI	STRATOS	4068	€/100 kg	95,00
IT	C22	PEPERONI	TOPEPO	4069	€/100 kg	136,11
IT	C22	PEPERONI	CORNO DI BUE	4070	€/100 kg	102,59
IT	C22	PEPERONI	LUNGHI	4071	€/100 kg	106,11
IT	C22	PEPERONI	CORNETTO DI PONTECORVO	4072	€/100 kg	84,22
IT	C22	PEPERONI	PIEN'ARIA	4074	€/100 kg	63,15
01	C22	PEPERONI	F1 TORNADO	4077	€/100 kg	136,11
01	C22	PEPERONI	CERESELLO	4078	€/100 kg	136,11
09	C22	PEPERONI	COMUNE ROSSO	4079	€/100 kg	57,00
09	C22	PEPERONI	QUADRATO GIALLO	4080	€/100 kg	68,33
09	C22	PEPERONI	QUADRATO ROSSO	4081	€/100 kg	65,67
IT	C46	PISELLI FRESCHI	GENERICO	4082	€/100 kg	115,97
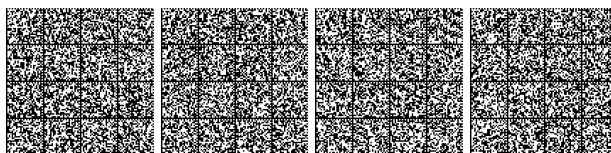
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	C13	POMODORO DA TAVOLA	PIEN'ARIA	4092	€/100 kg	58,72
20	C13	POMODORO DA TAVOLA	PIEN'ARIA	4093	€/100 kg	72,87
IT	D64	SCALOGNO	GENERICO	4108	€/100 kg	114,17
IT	D68	ZUCCHINA FIORE	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE	4112	€/100 kg	87,03
IT	C50	ZUCCHINE	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA	4113	€/100 kg	46,27
20	C50	ZUCCHINE	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA	4115	€/100 kg	73,74
VR	C22	PEPERONI	QUADRATO GIALLO	4118	€/100 kg	60,12
VR	C22	PEPERONI	QUADRATO ROSSO	4119	€/100 kg	61,26
TN	D03	ASPARAGO	DI ZAMBANA	4120	€/100 kg	486,67
IT	C33	COCOMERO	SUGAR BABY	4121	€/100 kg	25,18
TN	C35	PATATE	DI MONTAGNA	4122	€/100 kg	50,00
NA	C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP	4123	€/100 kg	445,71
TO	C54	CIPOLLE	PIATLINA BIONDA DI ANDEZENO	4124	€/100 kg	135,83
VE	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	VERDON	4126	€/100 kg	1.300,00
10	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4133	€/100 kg	84,80
CL	D22	LENTICCHIE	TRADIZIONALE DI VILLALBA	4142	€/100 kg	380,00
18	C54	CIPOLLE	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP	4143	€/100 kg	46,60
18	D14	CIPOLLINE	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP -CIPOLLOTTO	4144	€/100 kg	51,30
19	D08	CAROTA	CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP	4146	€/100 kg	70,36
IT	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	HOKKAIDO SECCO	4147	€/100 kg	251,67
01	C45	FAGIOLI FRESCHI	BORLOTTI	4148	€/100 kg	161,67
17	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4149	€/100 kg	84,80
TP	L04	CAPPERO	CAPPERO DI PANTELLERIA IGP	4150	€/100 kg	888,33
IT	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	GENERICO	4160	€/100 kg	108,78
IT	L11	AGRETTO	GENERICO	4161	€/100 kg	93,72
PT	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI SORANA (IGP)	4164	€/100 kg	1.616,67
SA	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI CONTRONE	4165	€/100 kg	1.008,33
08	C35	PATATE	DI MONTAGNA	4166	€/100 kg	36,38
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	OCCHIO NERO	4169	€/100 kg	252,50
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	AZUCHI ROSSI	4170	€/100 kg	227,88
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	AZUCHI VERDI	4171	€/100 kg	240,00
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	CANNELLINI	4172	€/100 kg	285,00
12	D17	FAVA FRESCA	GENERICO	4173	€/100 kg	72,78
12	C50	ZUCCHINE	ZUCCHINE ROMANESCHE DI PIEN'ARIA	4174	€/100 kg	55,10
IT	C38	FRAGOLE	GENERICO	5114	€/100 kg	200,08
TN	C38	FRAGOLE	TRENTO	5115	€/100 kg	407,35
IT	C38	FRAGOLE	FRAGOLINE DI BOSCO	5116	€/100 kg	1.333,33
BZ	C38	FRAGOLE	BOLZANO	5458	€/100 kg	380,83
20	D74	FRAGOLE SOTTO TUNNEL	GENERICO	4175	€/100 kg	315,43
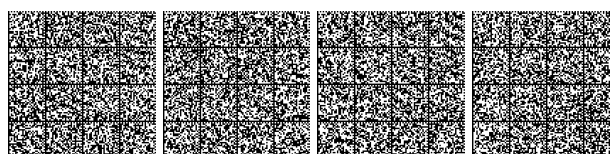
Frutta

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	C02	ALBICOCCHE	GENERICHE	5000	€/100 kg	77,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	AURORA	5001	€/100 kg	99,51
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	FLAVOR COT	5002	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	LILLY COT	5003	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	MAGIC COT	5004	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	PERL COT	5005	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	WONDER COT	5006	€/100 kg	96,02
IT	C02	ALBICOCCHE	ZEBRA 12	5007	€/100 kg	76,59
04	C02	ALBICOCCHE	GENERICHE	5008	€/100 kg	261,67
IT	C02	ALBICOCCHE	AUGUSTA 1	5009	€/100 kg	85,00
IT	C02	ALBICOCCHE	AUGUSTA 2	5010	€/100 kg	86,67
IT	C02	ALBICOCCHE	AUGUSTA 3	5011	€/100 kg	84,17
IT	C02	ALBICOCCHE	FARBALY	5012	€/100 kg	93,06
IT	C02	ALBICOCCHE	FARCLO	5013	€/100 kg	69,17
IT	C02	ALBICOCCHE	FARDAO	5014	€/100 kg	80,00
IT	C02	ALBICOCCHE	FARELY	5015	€/100 kg	80,00
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	MANGO COT	5016	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	PINK COT	5017	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	SWEET COT	5018	€/100 kg	81,25
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	TOM COT	5019	€/100 kg	81,25
16	C02	ALBICOCCHE	ORANGE RUBIS	5020	€/100 kg	112,26
16	C02	ALBICOCCHE	PELLECCHIELLA	5021	€/100 kg	86,94
16	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	TYRINTHOS	5022	€/100 kg	58,75
16	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	ANTONIO ERRANI	5023	€/100 kg	80,00
IT	C37	CILIEGIE	DURA ANELLONA	5059	€/100 kg	230,56
IT	C37	CILIEGIE	DURA DELLA MARCA	5060	€/100 kg	328,33
IT	C37	CILIEGIE	DURONE DEL CHIAMPO	5061	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	DURONI SWEET HEART	5062	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	FERROVIA	5063	€/100 kg	343,02
IT	C37	CILIEGIE	FIRM RED	5064	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	GIANT RED	5065	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	MORA DI CAZZANO	5066	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	MORA DI VIGNOLA	5067	€/100 kg	289,60
IT	C37	CILIEGIE	NERO I	5068	€/100 kg	296,67
IT	C37	CILIEGIE	GENERICA	5069	€/100 kg	262,60
TN	C37	CILIEGIE	TRENTO (ZONA DI MONTAGNA)	5070	€/100 kg	545,83
08	L32	CILIEGIO ACIDO	ACIDE	5071	€/100 kg	81,67
03	C37	CILIEGIE	BLACK STAR	5072	€/100 kg	231,67
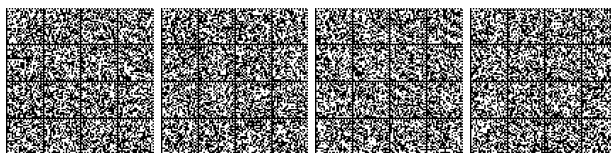
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
03	C37	CILIEGIE	BROOKS	5073	€/100 kg	230,00
03	C37	CILIEGIE	BURLAT	5074	€/100 kg	203,33
03	C37	CILIEGIE	SWEET EARLY	5075	€/100 kg	245,00
03	C37	CILIEGIE	GARNET	5076	€/100 kg	235,00
03	C37	CILIEGIE	GIORGIA	5077	€/100 kg	265,00
03	C37	CILIEGIE	LAPINS	5078	€/100 kg	255,00
03	C37	CILIEGIE	REGINA	5079	€/100 kg	235,00
03	C37	CILIEGIE	SKEENA	5080	€/100 kg	251,67
03	C37	CILIEGIE	SUMMER CHARM	5081	€/100 kg	228,33
03	C37	CILIEGIE	SWEET HEART	5082	€/100 kg	261,67
03	C37	CILIEGIE	VAN	5083	€/100 kg	240,00
IT	C37	CILIEGIE	EARLY LORY	5084	€/100 kg	262,60
IT	C37	CILIEGIE	EARLY BIGI	5085	€/100 kg	262,60
IT	C37	CILIEGIE	EARLY STAR	5086	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	BLACK STAR	5087	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	GREEN STAR	5088	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	KORDIA	5089	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	SIMCOE	5090	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	SONATA	5091	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	NEW STAR	5092	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	GRACE STAR	5093	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	BIG STAR	5094	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	BIG LORY	5095	€/100 kg	299,64
IT	C37	CILIEGIE	PRIME GIANT	5096	€/100 kg	299,64
IT	C44	FICHI	GENERICO	5110	€/100 kg	66,72
20	C44	FICHI	GENERICO	5111	€/100 kg	150,00
IT	C42	FICO D'INDIA	GENERICO	5113	€/100 kg	36,59
IT	D56	GELSO	GENERICO	5117	€/100 kg	641,79
IT	C52	LAMPONE	GENERICO	5123	€/100 kg	483,92
IT	C51	MIRTILLO	GENERICO	5216	€/100 kg	416,44
IT	C66	MORE	GENERICO	5217	€/100 kg	403,50
IT	C06	NETTARINE PRECOCI	PRECOCI	5218	€/100 kg	75,39
IT	C05	NETTARINE	MEDIE	5219	€/100 kg	56,68
IT	C05	NETTARINE	TARDIVE	5220	€/100 kg	54,23
IT	C05	NETTARINE	SBERGIE	5221	€/100 kg	66,34
09	C05	NETTARINE	GENERICO	5222	€/100 kg	69,21
IT	C06	NETTARINE PRECOCI	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5223	€/100 kg	59,67
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO	5224	€/100 kg	53,13
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5225	€/100 kg	51,91
IT	C06	NETTARINE PRECOCI	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE	5226	€/100 kg	56,92
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO	5227	€/100 kg	48,09
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO	5228	€/100 kg	48,60

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
20	C05	NETTARINE	MEDIE	5229	€/100 kg	82,33
IT	C09	PESCHE	PERCOCO PASTA BIANCA TARDIVO	5235	€/100 kg	49,13
IT	C10	PESCHE PRECOCI	PERCOCO PASTA GIALLA PRECOCE	5236	€/100 kg	47,81
IT	C09	PESCHE	PERCOCO PASTA GIALLA MEDIO	5237	€/100 kg	29,92
IT	C09	PESCHE	PERCOCO PASTA GIALLA TARDIVO	5238	€/100 kg	37,67
IT	C10	PESCHE PRECOCI	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5239	€/100 kg	58,41
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO	5240	€/100 kg	51,50
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5241	€/100 kg	49,06
IT	C10	PESCHE PRECOCI	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE	5242	€/100 kg	56,38
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO	5243	€/100 kg	46,65
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO	5244	€/100 kg	47,41
20	C09	PESCHE	GIALLE MEDIE	5245	€/100 kg	87,00
20	C09	PESCHE	BIANCHE MEDIE	5246	€/100 kg	86,67
AL	C09	PESCHE	VOLPEDO	5280	€/100 kg	103,49
19	C10	PESCHE PRECOCI	FLORDSTAR GIALLE PRECOCI	5281	€/100 kg	63,38
IT	C09	PESCHE	TABACCHIERA	5282	€/100 kg	75,87
IT	C10	PESCHE PRECOCI	GIALLE PRECOCI	5283	€/100 kg	67,04
IT	C09	PESCHE	GIALLE MEDIE	5284	€/100 kg	51,50
IT	C09	PESCHE	GIALLE TARDIVE	5285	€/100 kg	52,27
IT	C10	PESCHE PRECOCI	BIANCHE PRECOCI	5286	€/100 kg	65,75
IT	C09	PESCHE	BIANCHE MEDIE	5287	€/100 kg	57,15
IT	C09	PESCHE	BIANCHE TARDIVE	5288	€/100 kg	57,05
09	C09	PESCHE	GENERICO	5289	€/100 kg	54,85
IT	C57	PISTACCHIO	GENERICO	5290	€/100 kg	1.272,15
IT	C62	RIBES	GENERICO	5292	€/100 kg	336,90
IT	C17	SUSINE PRECOCI	MORETTINI	5294	€/100 kg	73,70
IT	C17	SUSINE PRECOCI	SORRISO	5295	€/100 kg	60,00
IT	C17	SUSINE PRECOCI	RUTH GERSTETTER	5296	€/100 kg	73,22
IT	C17	SUSINE PRECOCI	FLORENTIA	5297	€/100 kg	70,76
IT	C17	SUSINE PRECOCI	ALTRE VARIETA' PRECOCI	5298	€/100 kg	73,70
IT	C16	SUSINE	ANGELENO	5299	€/100 kg	62,47
IT	C16	SUSINE	ANNA SPATH	5300	€/100 kg	47,92
IT	C16	SUSINE	TC SUN	5301	€/100 kg	74,30
IT	C16	SUSINE	TC4	5302	€/100 kg	57,89
IT	C16	SUSINE	SUN BURST	5303	€/100 kg	57,89
IT	C16	SUSINE	SUN GO	5304	€/100 kg	57,89
IT	C16	SUSINE	BLACK DIAMOND	5305	€/100 kg	66,17
IT	C16	SUSINE	BLACK GOLD	5306	€/100 kg	76,04
IT	C16	SUSINE	BLACK STAR	5307	€/100 kg	66,17
IT	C16	SUSINE	BLUEFREE	5308	€/100 kg	76,04
IT	C16	SUSINE	CALIFORNIA	5309	€/100 kg	76,04
IT	C16	SUSINE	GOCCIA D'ORO	5310	€/100 kg	71,02

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	C16	SUSINE	GRAN PRIX	5311	€/100 kg	68,86
IT	C16	SUSINE	ITALIA	5312	€/100 kg	76,04
IT	C16	SUSINE	PRESIDENT	5313	€/100 kg	60,02
IT	C16	SUSINE	REGINA CLAUDIA	5314	€/100 kg	156,67
IT	C16	SUSINE	SANTA ROSA	5315	€/100 kg	76,04
IT	C16	SUSINE	STANLEY	5316	€/100 kg	58,51
IT	C16	SUSINE	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	5317	€/100 kg	60,90
01	C16	SUSINE	FLAVOR KING	5318	€/100 kg	98,33
20	C16	SUSINE	ANGELENO	5319	€/100 kg	80,67
20	C16	SUSINE	PRESIDENT	5320	€/100 kg	75,83
IT	C19	UVA DA TAVOLA	APIRENE	5321	€/100 kg	83,58
IT	C19	UVA DA TAVOLA	REGINA	5322	€/100 kg	60,09
IT	C19	UVA DA TAVOLA	BLACK MAGIC	5323	€/100 kg	85,57
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PRIMUS	5324	€/100 kg	60,09
IT	C19	UVA DA TAVOLA	SCHIAVA GROSSA	5325	€/100 kg	60,09
IT	C19	UVA DA TAVOLA	CARDINAL	5326	€/100 kg	44,94
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PIZZUTELLO BIANCO/NERO	5327	€/100 kg	60,09
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MATILDE	5328	€/100 kg	61,93
IT	C19	UVA DA TAVOLA	VITTORIA	5329	€/100 kg	73,40
IT	C19	UVA DA TAVOLA	FRAGOLA	5330	€/100 kg	60,09
IT	C19	UVA DA TAVOLA	ITALIA	5331	€/100 kg	66,84
IT	C19	UVA DA TAVOLA	LA VALLÉE	5332	€/100 kg	67,48
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PALIERI	5333	€/100 kg	68,11
IT	C19	UVA DA TAVOLA	BARESANA	5334	€/100 kg	67,48
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PANSÈ	5335	€/100 kg	67,48
IT	C19	UVA DA TAVOLA	LEOPOLDO	5336	€/100 kg	67,48
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'ADDA	5337	€/100 kg	63,23
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'ALESSANDRIA	5340	€/100 kg	63,23
IT	C19	UVA DA TAVOLA	RED GLOBE	5341	€/100 kg	63,23
IT	C19	UVA DA TAVOLA	IMPERATRICE	5342	€/100 kg	63,23
IT	C19	UVA DA TAVOLA	INZOLIA	5343	€/100 kg	63,23
IT	C19	UVA DA TAVOLA	VERDEA	5344	€/100 kg	63,23
IT	D66	UVA SPINA	GENERICO	5346	€/100 kg	368,48
AL	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'AMBURGO	5347	€/100 kg	142,50
VR	C37	CILIEGIE	ALEX	5348	€/100 kg	231,67
VR	C37	CILIEGIE	BIGARREAU BURLAT	5349	€/100 kg	203,33
VR	C37	CILIEGIE	BURLAT	5350	€/100 kg	203,33
VR	C37	CILIEGIE	CARDINALE	5351	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	CELESTE	5352	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	DURONE BOLOGNESE	5353	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	DURONE COSTASAVINA	5354	€/100 kg	328,33
VR	C37	CILIEGIE	LALASTAR	5355	€/100 kg	296,67
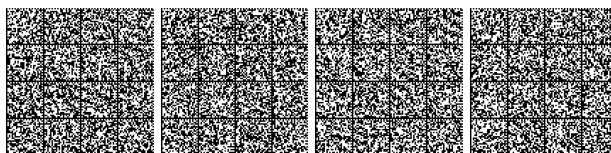
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
VR	C37	CILIEGIE	MODENESE	5356	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	MORETTA - LALASTAR	5357	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	REGINA	5358	€/100 kg	231,67
VR	C37	CILIEGIE	RITA	5359	€/100 kg	343,02
VR	C37	CILIEGIE	SANDRA	5360	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	SCHNEIDER	5361	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	SPLENDID	5362	€/100 kg	231,67
VR	C37	CILIEGIE	STELLA	5363	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	SUMMIT	5364	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	SWEET EARLY	5365	€/100 kg	245,00
VR	C37	CILIEGIE	SWEETER	5366	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	VAN	5367	€/100 kg	240,00
VR	C37	CILIEGIE	123	5368	€/100 kg	296,67
19	H53	AVOCADO	GENERICO	5369	€/100 kg	170,77
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	TSUNAMI	5371	€/100 kg	84,48
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	MARGOTTINA	5372	€/100 kg	75,48
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	SPRINGBLUSH	5373	€/100 kg	76,08
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	LUNAFULL	5374	€/100 kg	88,88
08	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	WONDER COT	5375	€/100 kg	88,50
17	C10	PESCHE PRECOCI	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5379	€/100 kg	78,47
17	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5380	€/100 kg	60,33
IT	C17	SUSINE PRECOCI	ERSINGHER	5381	€/100 kg	59,00
IT	C16	SUSINE	SUPERIOR ANGELENO	5382	€/100 kg	51,03
IT	C16	SUSINE	GROSSA DI FELISIO	5383	€/100 kg	67,68
09	C37	CILIEGIE	BIGARREAU	5384	€/100 kg	269,29
VR	C37	CILIEGIE	GIORGIA	5387	€/100 kg	172,50
VR	C37	CILIEGIE	LAPINS	5388	€/100 kg	161,67
01	C37	CILIEGIE	BELLA DI GARBAGNA	5389	€/100 kg	302,48
11	C09	PESCHE	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5391	€/100 kg	161,67
11	C05	NETTARINE	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5392	€/100 kg	161,67
IT	C16	SUSINE	10P336	5410	€/100 kg	58,70
IT	C16	SUSINE	21C83	5411	€/100 kg	59,17
IT	C16	SUSINE	OXY 22C534	5412	€/100 kg	61,33
IT	C02	ALBICOCCHE	36P999	5413	€/100 kg	73,33
IT	C16	SUSINE	PLUMSWEET 5	5414	€/100 kg	61,67
IT	C16	SUSINE	TONIC SEPTEMBER YUMMY	5415	€/100 kg	53,19
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	RUBISTA	5416	€/100 kg	83,47
AL	C10	PESCHE PRECOCI	VOLPEDO	5417	€/100 kg	115,56
11	C06	NETTARINE PRECOCI	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5418	€/100 kg	200,00
11	C10	PESCHE PRECOCI	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5419	€/100 kg	200,00
IT	C02	ALBICOCCHE	LADY COT	5420	€/100 kg	82,14
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	SUNNY COT	5421	€/100 kg	81,64

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	GENERICO	5422	€/100 kg	143,38
IT	L02	MANGO	GENERICO	5423	€/100 kg	206,83
AG	C09	PESCHE	BIANCHE TARDIVE DI BIVONA IGP	5433	€/100 kg	61,63
CT	C37	CILIEGIE	DELL'ETNA DOP	5434	€/100 kg	211,21
CT	C42	FICO D'INDIA	DELL'ETNA DOP	5435	€/100 kg	44,56
19	C42	FICO D'INDIA	SAN CONO DOP	5436	€/100 kg	43,74
CT	C57	PISTACCHIO	VERDE DI BRONTE DOP	5438	€/100 kg	1.283,33
IT	C02	ALBICOCCHE	ORANGE RUBIS	5440	€/100 kg	77,29
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE IGP	5444	€/100 kg	150,34
IT	C16	SUSINE	D'ENTE	5490	€/100 kg	93,33
19	C19	UVA DA TAVOLA	CANICATTI' IGP	5446	€/100 kg	70,33
19	C19	UVA DA TAVOLA	MAZZARONE IGP	5447	€/100 kg	108,97
IT	C02	ALBICOCCHE	DA INDUSTRIA	5451	€/100 kg	23,67
IT	C37	CILIEGIE	DA INDUSTRIA	5452	€/100 kg	53,40
IT	C05	NETTARINE	DA INDUSTRIA	5453	€/100 kg	11,88
IT	C09	PESCHE	PERCOCHE DA INDUSTRIA	5454	€/100 kg	28,24
IT	C09	PESCHE	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA	5455	€/100 kg	10,23
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	GENERICHE	5457	€/100 kg	84,10
BZ	C37	CILIEGIE	BOLZANO (ZONA DI MONTAGNA)	5459	€/100 kg	541,67
17	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	AURORA	5461	€/100 kg	138,06
IT	C16	SUSINE	SAFARI 1C116	5479	€/100 kg	91,94
IT	C16	SUSINE	OXY 27C714	5480	€/100 kg	95,17
IT	C16	SUSINE	OXY PLUM SWEET V/1	5481	€/100 kg	91,00
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE	5489	€/100 kg	150,34
01	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'AMBURGO	5339	€/100 kg	109,17
12	C19	UVA DA TAVOLA	BLACK MAGIC	5501	€/100 kg	94,17
12	C19	UVA DA TAVOLA	PIZZUTELLO BIANCO/NERO	5502	€/100 kg	145,00

Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali - Anno 2019

Impianti di frutteti, oliveti e vigneti

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Valore estirpo	Valore reimpianto	Valore assicurabile Totale
IT	S07	Vigneti a media densità e Oliveti	11000	€/ha	6.600	12.000	18.000
IT	S07	Vigneti a alta densità	11001	€/ha	6.600	15.000	21.000
IT	S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco ecc.)	11002	€/ha	6.600	9.000	15.000
IT	S07	Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000 piante/ha)	11003	€/ha	6.600	18.400	25.000
IT	S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero x 11000 – 13000 piante/ha)	11004	€/ha	6.600	38.400	45.000
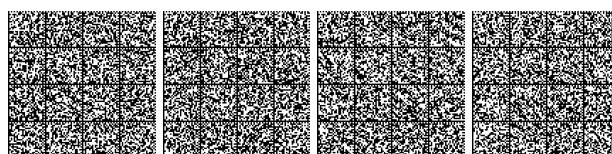
Serre, ombrai, serre per fungicoltura

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	S01	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	11005	€/mq	230
IT	S02	Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	11006	€/mq	200
IT	S03	Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica rigida (come sopra)	11007	€/mq	120
IT	S10	Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante	11008	€/mq	30
IT	S03	Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato	11009	€/mq	120

Reti antigrandine

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	S04	Reti antigrandine	11010	€/ha	12.000
IT	S04	Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli	11011	€/ha	14.400
IT	S04	Teli / reti antipioggia-antigrandine	11012	€/ha	25.000

Tabella mancata produzione latte bovino per squilibri termoigrometrici

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	B01	BOVINI DA LATTE	LATTE DI VACCA	9002	€/100 kg	34,89

Tabella mancata produzione di miele per eventi atmosferici

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	P01	API	Mancata produzione - Apiario Stanziale/Nomade	9409	€/Kg	6,14

Tabella abbattimento forzoso animali

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	B01	BOVINI DA LATTE	FRISONA E ASSIMILATE	9003	€/capo	1.289,28
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BRUNA E ASSIMILATE	9004	€/capo	1.391,07
IT	B01	BOVINI DA LATTE	PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE	9005	€/capo	1.340,89
IT	B01	BOVINI DA LATTE	METICCIA	9006	€/capo	874,44
IT	B02	BOVINI DA CARNE	PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE	9033	€/capo	1.363,11
IT	B02	BOVINI DA CARNE	PIEMONTESE E ASSIMILATE	9034	€/capo	1.792,17
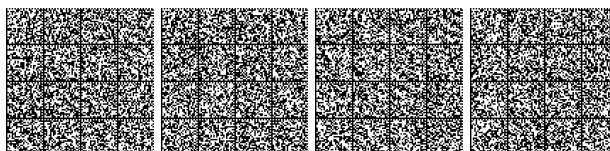
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2019
IT	B02	BOVINI DA CARNE	CHAROLAIS E LIMOUSINE	9035	€/capo	1.879,14
IT	B02	BOVINI DA CARNE	CHIANINA	9036	€/capo	1.368,93
IT	B02	BOVINI DA CARNE	MARCHIGIANA	9037	€/capo	1.050,43
IT	B02	BOVINI DA CARNE	ROMAGNOLA	9038	€/capo	920,53
IT	B02	BOVINI DA CARNE	MAREMMANA	9039	€/capo	747,19
IT	B02	BOVINI DA CARNE	PODOLICA	9040	€/capo	811,95
IT	B02	BOVINI DA CARNE	METICCIA	9041	€/capo	875,36
IT	F01	BUFALINI DA LATTE	BUFALINI DA LATTE	9107	€/capo	1.726,00
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO AVELIGNESE	9067	€/capo	1.201,80
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO MURGESE	9069	€/capo	2.039,63
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO MAREMMANO	9070	€/capo	1.940,20
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO C.A.TIRO PESANTE RAPIDO	9071	€/capo	2.383,50
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO METICCI	9080	€/capo	1.023,01
IT	E10	EQUIDI	ASINO-MULO-BARDOTTO	9404	€/capo	1.193,80
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - BERGAMASCA	9134	€/capo	218,75
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - APPENNINICA	9136	€/capo	189,78
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - METICCI	9139	€/capo	128,04
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI -CAPRA SARDA	9142	€/capo	194,09
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - SAANEN	9143	€/capo	275,63
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAMOSCIATA	9146	€/capo	293,32
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - MALTESE	9147	€/capo	171,03
IT	O06	CAPRINI DA CARNE	CAPRINI - CAPRE METICCE	9148	€/capo	133,79
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - DELLE LANGHE	9175	€/capo	171,72
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - MASSESE	9176	€/capo	184,48
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - COMISANA	9178	€/capo	166,87
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - SARDA	9180	€/capo	211,86
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI - METICCI	9181	€/capo	119,50
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI -CAPRA SARDA	9184	€/capo	194,09
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - SAANEN	9185	€/capo	275,63
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAMOSCIATA	9188	€/capo	293,32
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - MALTESE	9189	€/capo	171,03
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI - CAPRE METICCE	9190	€/capo	133,79
IT	N01	CONIGLI	CONIGLI - RAZZE LEGGERE	9405	€/capo	39,78
IT	N01	CONIGLI	CONIGLI - RAZZE MEDIE	9406	€/capo	55,82
IT	N01	CONIGLI	CONIGLI - RAZZE PESANTI	9407	€/capo	91,50
IT	N01	CONIGLI	CONIGLI - GRAND PARENTS	9408	€/capo	176,00
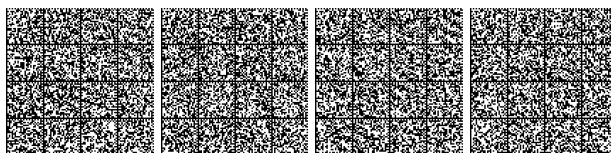
Tabella mancato reddito (Ove non diversamente indicato deve intendersi riferito ad un periodo massimo di 180 giorni) **- ANNO 2019**

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2016
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE	9000	q	4,89
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO	9001	q	5,82
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	9344	q	0,03
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO - per q.le di latte e per giorno di fermo	9345	q	0,04
IT	B02	BOVINI DA CARNE	BOVINI DA CARNE	9032	Fattrice	806,61
IT	F01	BUFALINI DA LATTE	BUFALINI DA LATTE	9106	q	12,10
IT	F01	BUFALINI DA LATTE	BUFALINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	9346	q	0,07
IT	O04	OVINI DA CARNE	OVINI - carne	9133	Fattrice	77,13
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI DA LATTE	9174	q	15,12
IT	O03	OVINI DA LATTE	OVINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	9347	q	0,08
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI DA LATTE	9174	q	15,12
IT	O05	CAPRINI DA LATTE	CAPRINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	9347	q	0,08
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - in gabbia	9216	Capo	3,43
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - a terra	9217	Capo	3,63
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - all'aperto	9218	Capo	3,83
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - biologico	9219	Capo	4,13
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - fase pollastra	9220	Capo	1,61
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	AVICOLI PARENTS - Genere GALLUS - Fase Pollastra	9221	Capo	16,13
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	POLLI - carne	9250	MQ	23,19
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	UOVA COVA PARENTS - Genere GALLUS - uova da cova in deposizione	9222	Capo	34,28
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	AVICOLI GRAN PARENTS - Genere GALLUS - fase pollastra	9223	Capo	45,37
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	UOVA COVA GRAN PARENTS - Genere GALLUS - uova da cova in fase deposizione (120 uova X 0.756 €)	9224	Capo	90,74
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	CAPPONI - carne	9251	MQ	16,13
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	FARAONE - carne	9252	MQ	23,19
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	ANATRE - carne	9253	MQ	23,19
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	TACCHINI - carne	9254	MQ	16,13
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	OCHE - carne	9255	MQ	16,13
IT	N01	CONIGLI	CONIGLI	9281	Buco parto	25,56
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO APERTO - LATTONI	9308	Scrofa	201,65
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO APERTO - MAGRONI	9309	Scrofa	292,40
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO CHIUSO - SUINO LEGGERO	9310	Scrofa	236,94
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO CHIUSO - SUINO PESANTE	9311	Scrofa	277,27
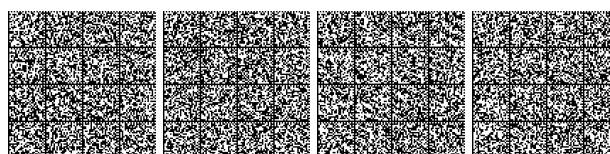
Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2016
IT	U20	SUINI	SUINI DA INGRASSO	9312	Capo	15,12
IT	U20	SUINI	SUINI SCROFAIA - SITO 1	9313	Scrofa	145,19
IT	U20	SUINI	SUINI SVEZZAMENTO - SITO 2	9314	Capo	13,11
IT	U20	SUINI	SUINI MAGRONAGGIO - SITO 3	9315	Capo	23,19
IT	U20	SUINI	SUINI FINISSAGGIO - SITO 4	9316	Capo	15,12
IT	P01	API	APICOLTURA - miele - apiario nomade - periodo di fermo	9342	Kg miele	5,04
IT	P01	API	APICOLTURA - miele - apiario stanziale - periodo di fermo	9343	Kg miele	3,53
IT	P01	API	APICOLTURA - miele - apiario nomade mancata movimentazione	9348	Kg miele	1,01
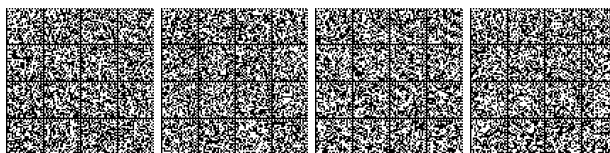
Tabella convenzioni prezzi smaltimento carcasse animali - ANNO 2019

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Abruzzo	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 130,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Cunicoli	0,18		0,26	Minimo uscita forfait 130,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 130,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26	Minimo uscita forfait 68,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Calabria	Tutte	Bovini	0,89	0,08	0,97		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Bufalini	0,89	0,08	0,97		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Ovicaprini	1,57	0,08	1,65	Minimo uscita forfait 97,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Suini	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Avicoli	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Bovini	0,47	0,08	0,55		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Bufalini	0,47	0,08	0,55		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Cunicoli	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Equidi	0,34	0,08	0,42		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,50 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Bovini	0,52	0,08	0,60		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Emilia-Romagna	Tutte	Bufalini	0,52	0,08	0,60		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,50 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,08	3,84	Minimo uscita forfait 115,20 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	Minimo uscita forfati 91,50 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bufalini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 104,56 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,08	3,49		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Bovini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Bufalini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Lazio	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	minimo uscita forfait 104,56 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,08	3,49	Minimo uscita forfait 115,20 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	minimo uscita forfait 104,56 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Avicoli	0,08	0,08	0,16	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Bovini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Bufalini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Cunicoli	0,13	0,08	0,21	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Ovicaprini	3,39	0,08	3,47		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Suini	0,13	0,08	0,21	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,50 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Bovini	0,52	0,08	0,60		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Bufalini	0,52	0,08	0,60		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,500 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Lombardia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28	Minimo uscita forfait 115,20 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,500 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 153,76 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Bovini	0,54	0,08	0,62		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Bufalini	0,54	0,08	0,62		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	Minimo uscita forfait 184,51 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Ovicaprini	0,95	0,08	1,03		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 153,76 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Molise	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,21	0,08	0,29	Minimo uscita forfait 183,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Bovini	0,47	0,08	0,55		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Bufalini	0,47	0,08	0,55		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Equidi	0,90	0,08	0,98		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,08	3,84		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Suini	0,10	0,08	0,18	Minimo uscita forfait 92,26 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	Tutte	Bovini	0,58	0,08	0,66		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	Tutte	Bufalini	0,58	0,08	0,66		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Puglia	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26	Minimo uscita forfait 68,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 183,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 183,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Bovini	0,89	0,08	0,97		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Bufalini	0,89	0,08	0,97		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 183,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Ovicaprini	2,04	0,08	2,12	Minimo uscita forfait 115,20 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Avicoli	0,32	0,08	0,40	Minimo uscita forfait 196,81 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Bovini	1,03	0,08	1,11		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Bufalini	1,03	0,08	1,11		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Cunicoli	0,32	0,08	0,40	Minimo uscita forfait 196,81 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Ovicaprini	3,61	0,08	3,69	Minimo uscita forfait 111,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Toscana	Tutte	Suini	0,32	0,08	0,40	Minimo uscita forfait 196,81 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Bufalini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28	Minimo uscita forfait 115,20 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 153,76 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Avicoli - Scarti d'incubatoio (gusci ed embrioni)	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 183,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Bovini	0,54	0,08	0,62		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Bufalini	0,54	0,08	0,62		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	minimo uscita forfait 184,01 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Ovicaprini	1,97	0,08	2,05		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2019 rimozione (raccolta e trasporto) €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2019 distruzione €/kg Iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2019 €/kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Umbria	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 153,76 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini	2,27	0,08	2,35		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Bufalini	2,27	0,08	2,35		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Equidi	3,20	0,08	3,28		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicaprini	8,08	0,08	8,16		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 92,26 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Avicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Bovini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Bufalini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Ovicaprini	3,76	0,08	3,84	Minimo uscita forfait 115,20 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

19A02653

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 21 marzo 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/88, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Emilia Romagna è stata assegnata la somma di € 6.023.028,94 a favore dei i soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili e di € 4.095.220,09 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, per un totale compressivo di € 10.118.249,03;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna prot. n. 242723 dell'11 marzo 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti privati beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di € 5.389.381,26, in relazione agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Emilia Romagna dal 27 febbraio al 27 marzo 2016, nei mesi di giugno, luglio e agosto 2017 e nei giorni dall'8 al 12 dicembre 2017;

Visto l'art. 1, comma 5, della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi in favore dei soggetti privati di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che nel periodo dal 27 febbraio al 27 marzo 2016 hanno colpito il territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, dei comuni di Alfonsine, di Faenza, di Russi, di Brisighella, di Casola Valsenio e di Riolo Terme in Provincia di Ravenna, dei comuni di Formignana, di Vigarano Mainarda, di Argenta, di Ferrara e di Cento in Provincia di Ferrara, dei comuni di Sant'Agata Feltria, di Gemmano, di Montecolombo e di Coriano in Provincia di Rimini e dei comuni del territorio collinare e pedecollinare della Provincia di Forlì-Cesena, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati nel limite di € 248.264,97.

2. In relazione agli eventi meteorologici occorsi nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2017, nel territorio delle Province di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati nel limite di € 391.733,65.

3. In relazione agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall' 8 al 12 dicembre 2017 nel territorio delle province di Piacenza, di Parma, di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna e di Forlì-Cesena, i contributi ai soggetti privati per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati nel limite di € 4.749.382,64.

4. La Regione Emilia Romagna provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1, 2 e 3.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri dalla giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 725

19A02631
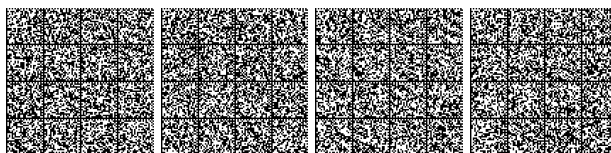
DECRETO 25 marzo 2019.

Rideterminazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 luglio 2018, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 a far data dal 16 luglio 2018 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della citata legge n. 400/88, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1977, n. 520;

Visto l'art. 1, commi da 422 a 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante «Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, commi 422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 recante: «Determinazione degli importi autorizzabili con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria, per l'effettiva attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili e dei titolari delle attività economiche e produttive danneggiate»;

Tenuto conto che con la sopra citata delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 alla Regione Calabria è stata assegnata la somma di € 6.603.351,00 a favore dei soggetti privati per i danni subiti al patrimonio edilizio abitativo e ai beni mobili e di € 8.471.784,25 a favore dei titolari delle attività economiche e produttive, per un totale compressivo di € 15.075.135,25;

Viste le note della Regione Calabria del 18 marzo 2019 con cui, all'esito delle attività istruttorie di propria competenza, è stato trasmesso un nuovo elenco dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive beneficiari dei contributi massimi concedibili di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2018 per un importo complessivo di € 7.939.927,92, in relazione agli eventi meteorologici verificatisi in data 12 agosto 2015, nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015, nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015, nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015, nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio della Regione Calabria;

Visto l'art. 1, comma 6, della citata delibera del 21 dicembre 2018 che prevede, in caso di successive rideterminazioni che comportino riduzioni dei contributi, l'adozione di apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Considerato pertanto necessario adottare apposito provvedimento con cui provvedere alla rideterminazione dei contributi in favore dei soggetti privati di cui alla citata delibera del 21 dicembre 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Sulla base di quanto riportato in premessa, in relazione agli eccezionali eventi meteorologici ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei comuni di Rossano Calabro e Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in € 1.273.572,71.

2. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2015 hanno colpito il territorio delle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone e che nel periodo dal 22 febbraio al 26 marzo 2015 hanno colpito il territorio dei comuni di Petilia Policastro in Provincia di Crotone, di Scala Coeli e Oriolo Calabro in Provincia di Cosenza e di Canolo e Antonimina in Provincia di Reggio Calabria, i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in € 84.381,38.

3. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in € 4.120.039,12 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in € 242.235,55.

4. In relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 al 26 novembre 2016 nel territorio delle province di Crotone e Reggio Calabria e nei giorni dal 22 al 25 gennaio 2017 nel territorio delle

province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e dei comuni di Longobucco, Oriolo e Trebisacce in Provincia di Cosenza e di Vazzano in Provincia di Vibo Valentia, i contributi ai soggetti privati per danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo e dai beni mobili sono rideterminati in € 482.734,63 e i contributi ai titolari delle attività economiche e produttive danneggiate sono rideterminati in € 30.805,00.

5. La Regione Calabria provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale l'elenco riepilogativo dei contributi massimi concedibili, nel limite delle risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 726

19A02632

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 10 aprile 2019.

Modificazioni al regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*). (Delibera n.312).

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 19, comma 5, e 31 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto l'art. 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 e, in particolare, i commi 1 e 6;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto l'art. 34-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 con il quale è stato approvato il piano di riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione;

Vista la «Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza» dell'Autorità;

Viste le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*)» dell'Autorità;

Vista la delibera n. 1196 del 23 novembre 2016, recante il «Riassetto organizzativo dell'Autorità nazionale anticorruzione a seguito dell'approvazione del piano di riordino e delle nuove funzioni attribuite in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e individuazione dei centri di responsabilità in base alla missione istituzionale dell'Autorità», come modificata dalla delibera n. 1 del 10 gennaio 2018;

Visti il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», il «Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari»;

Vista la delibera del Consiglio n. 1306 del 21 dicembre 2016 secondo cui le competenze e le funzioni dell'Autorità sono ripartite per materia e per ambiti di competenza;

Vista la necessità di ridefinire l'organizzazione del lavoro dell'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers*, ai fini di una razionalizzazione dei procedimenti attivati a seguito delle segnalazioni *ex* art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, nonché di una corretta delimitazione delle competenze e delle prerogative dell'Ufficio stesso;

Considerato che la *ratio* della legge n. 179/2017 è la tutela del segnalante, che è assicurata sia garantendo in ogni momento la riservatezza della sua identità sia azionando il potere sanzionatorio nei casi di cui al comma 6 dell'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001;

Tenuto conto che l'Ufficio per la vigilanza sulle segnalazioni dei *whistleblowers* è tenuto a vigilare sul rispetto della normativa in materia ovvero a vigilare affinché il
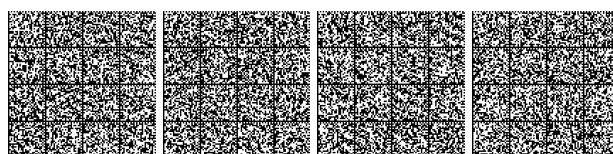
segnalante non venga discriminato a motivo della segnalazione, possa usufruire all'interno della propria amministrazione di un sistema per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni e possa contare su di una attività di verifica e di analisi della propria segnalazione da parte del RPCT;

Considerato che nell'adunanza del 10 aprile 2019 sono state approvate in via definitiva le modifiche al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*);

Delibera:

Al testo del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), approvato nell'adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis *del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)*

L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) è stato sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni e diposizioni relative ai procedimenti di vigilanza attivati sulla base di una segnalazione di reati o irregolarità ai sensi dell'art. 54-*bis*)*. — 1. L'ufficio che riceve la segnalazione procede all'archiviazione diretta delle segnalazioni/comunicazioni nei casi di:

a) manifesta mancanza di interesse all'integrità della pubblica amministrazione;

b) manifesta incompetenza dell'Autorità sulle questioni segnalate;

c) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;

d) manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;

e) intervento dell'Autorità non più attuale;

f) finalità palesemente emulativa;

g) accertato contenuto generico della segnalazione/comunicazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione/comunicazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;

h) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità;

i) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione/comunicazione.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, l'ufficio trasmette agli uffici di vigilanza competenti per materia la segnalazione di illeciti. Essi svolgono le attività istruttorie ai sensi del relativo regolamento di vigilanza e delle linee guida adottate dall'Autorità in materia. L'ufficio che riceve procede nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, come previsto dall'art. 54-*bis*, con la collaborazione degli altri uffici di vigilanza eventualmente coinvolti nella segnalazione.

3. L'ufficio trasmette bimestralmente al Consiglio l'elenco delle segnalazioni/comunicazioni valutate inammissibili o improcedibili, notiziando il segnalante dell'avvenuta archiviazione, nonché l'elenco delle segnalazioni di cui al comma 2.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Nell'adunanza del 10 aprile 2019 il Consiglio ha approvato l'allegato testo coordinato del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*), approvato nell'adunanza del 30 ottobre 2018, ed entrato in vigore il 4 dicembre 2018, con le modifiche introdotte dalla presente delibera.

2. La presente delibera è pubblicata nel sito istituzionale dell'autorità, insieme al testo coordinato del regolamento. L'art. 13 del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'art. 54-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. *whistleblowing*) come modificato all'art. 1, entrerà in vigore con la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 aprile 2019

Il Presidente: CANTONE

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 15 aprile 2019

Il Segretario: ESPOSITO

19A02652
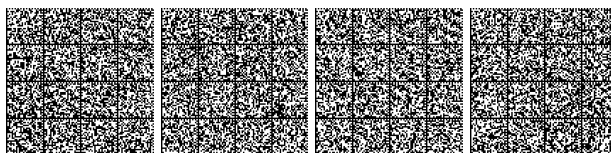
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Mylan Pharma»

Estratto determina n. 593/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: PRAMIPEXOLO MYLAN PHARMA.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., via Vittor Pisani n. 20, 20124 Milano - Italia.

Confezioni:

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421017 (in base 10);

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421029 (in base 10);

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421031 (in base 10);

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421043 (in base 10);

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421056 (in base 10);

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421068 (in base 10);

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421070 (in base 10);

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421082 (in base 10);

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421094 (in base 10);

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421106 (in base 10);

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421118 (in base 10);

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421120 (in base 10);

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421132 (in base 10);

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421144 (in base 10);

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421157 (in base 10);

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421169 (in base 10);

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421171 (in base 10);

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421183 (in base 10);

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in Blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421195 (in base 10);

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421207 (in base 10);

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421219 (in base 10);

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421221 (in base 10);

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421233 (in base 10);

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 90 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421245 (in base 10);

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421258 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Validità prodotto integro: tre anni

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione:

Principio attivo:

pramipexolo 0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 2,1 mg; 3,15 mg.

Eccipienti:

ipromellosa 2208 (E464);

amido (di mais) pregelatinizzato;

silice colloidale anidra;

magnesio stearato (E470b).

Produttori del principio attivo:

Mylan Laboratories Limited., (Unit - 11 Maharashtra, India), unit 11 plot no 1a/2, M.I.D.C Industrial Estate, Raigad District, Panvel, 410 208 Maharashtra, India.

Produttori del prodotto finito:

Mylan Laboratories Ltd. (Aurangabad, India), plot no h-12 & 13 Midc Waluj, Aurangabad 431136, Maharashtra, India.

Confezionamento primario e confezionamento secondario:

Mylan Laboratories ltd. (Aurangabad, India), plot no h-12 & 13 Midc Waluj, Aurangabad 431136, Maharashtra, India.

Medis International A.S. , Bolatice Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca.

Confezionamento secondario:

Dhl Supply Chain (Italy) S.p.a., viale delle Industrie, 2 - 20090 Settala, Italia;

Pharmlog Pharma Logistik Gmbh, Siemenstr. 1, 59199 Bönen, Germania;

Pkl Service Gmbh & co kg, Haasstr. 8, 64293, Darmstadt, Hessen, Germania.

Controllo dei lotti:

Mcdermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories (ie), 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda;

Mylan Laboratories Ltd., Plot no h-12 & 13 Midc Waluj, Aurangabad 431136, Maharashtra, India;

Mylan hungary kft, h-2900 komarom, mylan utca 1, Ungheria;

Medis International A.S., Bolatice Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice, Repubblica Ceca;

Pharmavalid Ltd. Microbiology Laboratory (HU) Gyógyszeripari, Méréstechnikai És Szolgáltató Kft., h-1136 Budapest, Tátra Utca 27/b., Ungheria.

Rilascio dei lotti:

Mcdermott Laboratories Ltd. t/a Gerard Laboratories (ie), 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irlanda;

Mylan Hungary Kft, h-2900 Komarom, Mylan Utca 1, Ungheria;

Generics [Uk] Ltd. Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, en6 1tl, Regno Unito.

Indicazioni terapeutiche:

«Pramipexolo Mylan Pharma» è indicato negli adulti per il trattamento sintomatologico della malattia di Parkinson idiopatica, da solo (senza levodopa) o in associazione con levodopa, cioè nel corso della malattia, in fase avanzata quando l'effetto della levodopa svanisce o diventa discontinuo ed insorgono fluttuazioni dell'effetto terapeutico (fluttuazioni di fine dose o «on/off»).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«1,05 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421132 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 17,99;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 33,75;

«0,52 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421070 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 2,97;
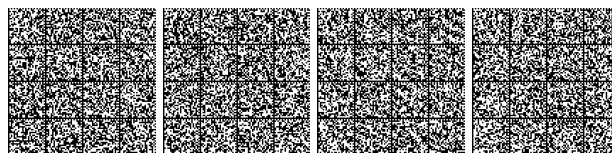
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 5,57:

«0,26 mg compresse a rilascio prolungato» 10 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421029 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1,48;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2,78;

«2,1 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421183 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 35,97;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 67,47;

«3,15 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC - A.I.C. n. 045421233 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 53,97;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 101,22.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Pramipexolo Mylan Pharma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pramipexolo Mylan Pharma» è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02596

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prasugrel Krka»

Estratto determina n. 595/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: PRASUGREL KRKA.

Titolare A.I.C.: Krka, D.D. Novo Mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto - Slovenia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741016 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741028 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741030 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741042 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741055 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741067 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741079 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

principio attivo: prasugrel.

Produttore del principio attivo:

produzione principio attivo: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo dei lotti e rilascio dei lotti: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Controllo dei lotti: Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: «Prasugrel Krka», somministrato in associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (ACS) (cioè angina instabile, infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST [UA/NSTEMI] o infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST [STEMI]) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario o ritardato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741016 (in base 10):

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 23,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,97.

Confezione: 10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 045741042 (in base 10):

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 23,44;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 43,97.

Sconto obbligatorio complessivo, sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezio-

ne complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Prasugrel Krka» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prasugrel Krka» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02597

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Safubref»

Estratto determina n. 596/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: SAFUBREF.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo, Finlandia.

Confezioni:

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961012 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961024 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961036 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961048 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961051 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961063 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961075 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961087 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961099 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961101 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961113 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961125 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione in un dispositivo inalatore dosatore (Easyhaler).

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

principio attivo:

«Safubref» 50 microgrammi/250 microgrammi:

ogni dose erogata (la dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene salmeterolo xinafoato corrispondente a 48 microgrammi di salmeterolo e 238 microgrammi di fluticasone propionato. Ciò corrisponde ad una dose preimpostata di salmeterolo xinafoato corrispondente a 50 microgrammi di salmeterolo e 250 microgrammi di fluticasone propionato;

«Safubref» 50 microgrammi/500 microgrammi:

ogni dose erogata (la dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene salmeterolo xinafoato corrispondente a 48 microgrammi di salmeterolo e 476 microgrammi di fluticasone propionato. Ciò corrisponde ad una dose preimpostata di salmeterolo xinafoato corrispondente a 50 microgrammi di salmeterolo e 500 microgrammi di fluticasone propionato;

eccipienti: lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).

Produzione principio attivo, micronizzazione e controllo qualità: fluticasone propionato e salmeterolo xinafoato: Industriale Chimica s.r.l., via E H Grieg, 13 - 21047 Saronno - Varese, Italia.

Sito alternativo produzione principio attivo, micronizzazione e controllo qualità: salmeterolo xinafoato: INKE S.A., Área Industrial del Llobregat C/Argent, 1 - 08755 Castellbisbal - Barcellona, Spagna.

Sito alternativo micronizzazione: IMS S.r.l. Micronizzazioni, via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano, Italia.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti: Orion Corporation Orion Pharma Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo, Finlandia.

Sito alternativo controllo lotti:

Oy Medfiles Ltd Volttikatu, 5 e 8 - FI-70700 Kuopio, Finlandia;

Quinta Analytica s.r.o., Pražská, 1486/18c - 10200 Praga 10, Repubblica Ceca;

Oy Medfiles Ltd, Neulaniementie, 2 - FI-70210 Kuopio, Finlandia.

Indicazioni terapeutiche:

asma: «Safubref» è indicato per il trattamento regolare dell'asma negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni in cui l'uso di un prodotto combinato ($ß_2$ agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide inalatorio) è appropriato:

pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi inalatori e $ß_2$ agonista a breve durata d'azione usati «al bisogno»;

pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroide inalatorio sia con $ß_2$ agonista a lunga durata d'azione;

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): «Safubref» è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, con valori normali previsti di $FEV_1 < 60\%$ (pre-broncodilatatore) e anamnesi di esacerbazioni ripetute, che presentano sintomi significativi nonostante una regolare terapia broncodilatatoria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961012 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 40,71.

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961048 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 53,27.

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961024 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961036 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961051 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045961063 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961075 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961087 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961099 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961101 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961113 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045961125 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Safubref» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Safubref» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02598

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prasugrel Sandoz»

Estratto determina n. 597/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: PRASUGREL SANDOZ.

Titolare A.I.C.: SANDOZ S.p.a., l.go U. Boccioni, 1 - 21040 Origgio (VA), Italia.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900015 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900027 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900039 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900041 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900054 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900066 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900078 (in base 10);

«5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900080 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900092 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900104 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900116 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900128 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900130 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA/AL/PE- AL/PE - A.I.C. n. 046900142 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900155 (in base 10);

«10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900167 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di prasugrel (come besilato);

ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di prasugrel (come besilato);

eccipienti:

nucleo della compressa:

cellulosa microcristallina;

mannitolo (E421);

croscarmellosa sodica;

ipromellosa;

sodio laurilsolfato (SLS) (E487);

silice colloidale anidra;

magnesio stearato;

rivestimento: «Prasugrel Sandoz» 5 mg: mezzo di rivestimento (giallo) costituito da:

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

talco;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro giallo (E172);

«Prasugrel Sandoz» 10 mg: mezzo di rivestimento (arancione) costituito da:

ipromellosa;

idrossipropilcellulosa;

talco;

titanio diossido (E171);

ossido di ferro rosso (E172);

ossido di ferro giallo (E172).

Produttore del principio attivo: Mylan Laboratories Limited (Unit-11), Plot No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, District Raigad-Maharashtra - 410208 India.

Produttore del prodotto finito:

produzione: Pharmathen International SA, Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5 - Rodopi 69300, Grecia.

Confezionamento primario e secondario:

Pharmathen International SA, Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5 - Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen SA, Dervenakion 6 - Pallini Attiki 15351, Grecia.

Confezionamento secondario: UPS Healthcare Italia S.R.L., via Formellese Km. 4,300 - 00060 Formello (Roma), Italia.

Controllo dei lotti:

Pharmathen International SA, Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5 - Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen SA, Dervenakion 6 - Pallini Attiki 15351, Grecia.

Rilascio dei lotti:

Pharmathen International SA, Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5 - Rodopi 69300, Grecia;

Pharmathen SA, Dervenakion 6 - Pallini Attiki 15351, Grecia;

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57 - 1526 Ljubljana, Slovenia.

Indicazioni terapeutiche: «Prasugrel Sandoz», somministrato in associazione con acido acetilsalicilico (ASA), è indicato per la prevenzione di eventi di origine aterotrombotica in pazienti adulti con sindrome coronarica acuta (ACS) (cioè angina instabile, infarto miocardico senza sopraslivellamento del tratto ST [UA/NSTEMI] o infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST [STEMI]) sottoposti a intervento coronarico percutaneo (PCI) primario o ritardato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900027 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 23,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 43,97.

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA/AL/PE-AL/PE - A.I.C. n. 046900104 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 23,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 43,97.

Sconto obbligatorio complessivo, sul prezzo *ex factory* da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale, ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Prasugrel Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modificazioni ed integrazioni, alla determina 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Prasugrel Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02599

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Safumix»

Estratto determina n. 598/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: SAFUMIX.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation, Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo, Finlandia.

Confezioni:

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960010 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960022 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960034 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960046 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960059 (in base 10);

«50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960061 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960073 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960085 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960097 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960109 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960111 (in base 10);

«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960123 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per inalazione in un dispositivo inalatore dosatore (Easyhaler).

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

principio attivo:

«Safumix» 50 microgrammi/250 microgrammi:

ogni dose erogata (la dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene salmeterolo xinafoato corrispondente a 48 microgrammi di salmeterolo e 238 microgrammi di fluticasone propionato. Ciò corrisponde ad una dose preimpostata di salmeterolo xinafoato corrispondente a 50 microgrammi di salmeterolo e 250 microgrammi di fluticasone propionato;

«Safumix» 50 microgrammi/500 microgrammi:

ogni dose erogata (la dose che fuoriesce dal boccaglio) contiene salmeterolo xinafoato corrispondente a 48 microgrammi di salmeterolo e 476 microgrammi di fluticasone propionato. Ciò corrisponde ad una dose preimpostata di salmeterolo xinafoato corrispondente a 50 microgrammi di salmeterolo e 500 microgrammi di fluticasone propionato;

eccipienti: lattosio monoidrato (che contiene proteine del latte).

Produzione principio attivo, micronizzazione e controllo qualità: fluticasone propionato e salmeterolo xinafoato: Industriale Chimica s.r.l., via E H Grieg, 13 - 21047 Saronno, Varese, Italia.

Sito alternativo produzione principio attivo, micronizzazione e controllo qualità: salmeterolo xinafoato: INKE S.A., Área Industrial del Llobregat C/Argent, 1 - 08755 Castellbisbal, Barcellona, Spagna.

Sito alternativo micronizzazione: IMS S.r.l. Micronizzazioni, via Venezia Giulia, 23 - 20157 Milano, Italia.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti, rilascio lotti: Orion Corporation Orion Pharma Orionintie, 1 - FI-02200 Espoo, Finlandia.

Sito alternativo controllo lotti:

Oy Medfiles Ltd, Volttikatu, 5 e 8 - FI-70700 Kuopio, Finlandia;

Quinta Analytica s.r.o., Pražská, 1486/18c - 10200 Praga 10, Repubblica Ceca;

Oy Medfiles Ltd, Neulaniementie, 2 - FI-70210 Kuopio, Finlandia.

Indicazioni terapeutiche:

asma:

«Safumix» è indicato per il trattamento regolare dell'asma negli adulti e negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni in cui l'uso di un prodotto combinato (β_2 agonista a lunga durata d'azione e corticosteroide inalatorio) è appropriato:

pazienti non adeguatamente controllati con corticosteroidi inalatori e β_2 agonista a breve durata d'azione usati «al bisogno»;
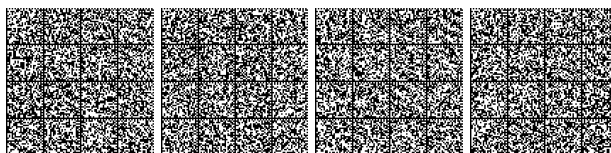
pazienti già adeguatamente controllati sia con corticosteroide inalatorio sia con $ß_2$ agonista a lunga durata d'azione;

broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO): «Safumix» è indicato per il trattamento sintomatico di pazienti con BPCO, con valori normali previsti di FEV_1 < 60% (pre-broncodilatatore) e anamnesi di esacerbazioni ripetute, che presentano sintomi significativi nonostante una regolare terapia broncodilatatoria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960010 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 24,67.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 40,71.

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960073 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 32,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 53,27.

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960022 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960034 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960046 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960059 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/250 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960061 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960085 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP da 60 dosi - A.I.C. n. 045960097 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 1 inalatore in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960109 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 2 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960111 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:«50 microgrammi/500 microgrammi/dose polvere per inalazione» 3 inalatori in PBT/LDPE/PC/SB/PP con copertura di protezione in PP/TPE da 60 dosi - A.I.C. n. 045960123 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Safumix» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Safumix» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02600

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Travoprost e Timololo Sandoz»

Estratto determina n. 600/2019 del 2 aprile 2019

Medicinale: TRAVOPROST E TIMOLOLO SANDOZ

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. - l.go U. Boccioni 1 - 21040 Origgio (VA) - Italia.

Confezioni:

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Pp da 2,5 ml con ugello in Ldpe - A.I.C. n. 046046013 (in base 10);

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in Pp da 2,5 ml con ugello in Ldpe - A.I.C. n. 046046025 (in base 10);

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 6 flaconi in Pp da 2,5 ml con ugello in Ldpe - A.I.C. n. 046046037 (in base 10).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione (collirio).

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di soluzione contiene 40 microgrammi di travoprost e 5 mg di timololo (come timololo maleato).

Eccipienti:

benzalconio cloruro;

macrogolglicerolo idrossistearato 40;

trometamolo;

disodio edetato;

acido borico;

mannitolo;
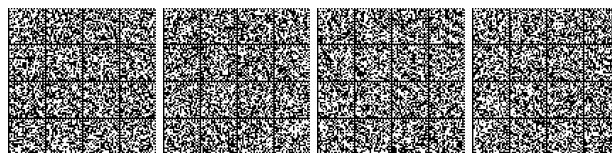
sodio idrossido (per correggere il *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti: Balkanpharma-Razgrad AD - 68 Aprilsko vastanie Blvd. - 7200 Razgrad - Bulgaria.

Confezionamento secondario, controllo e rilascio dei lotti: Pharmathen S.A. - Dervenakion 6 - 15351 Pallini Attiki - Grecia.

Confezionamento secondario:

CRNA SA (Centr de Recherches et de Nouvelles Applications *SA)* - Zoning Industriel d'Heppignies Ouest, Avenue d'Heppignies, 6220 Fleurus - Belgio;

Ups Healthcare Italia S.r.l. - via Formellese Km. 4,300, 00060 Formello - Italia.

Produzione principio attivo (travoprost): Delta Biotech S.A. - Armenia 3881, Munro Vicente Lopez - Pcia. Buenos Aires - Argentina.

Produzione principio attivo (timololo): FDC Limited Plot no 19 & 20/2 M.I.D.C. Industrial Area village Dhatav, Roha, Dist Raigad, Maharashtra 402 116 India.

Indicazioni terapeutiche: «Travoprost e Timololo Sandoz» è indicato negli adulti per la riduzione della pressione intraoculare (PIO) in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare che rispondono insufficientemente ai beta-bloccanti topici o agli analoghi delle prostaglandine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«40 microgrammi/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone in Pp da 2,5 ml con ugello in Ldpe - A.I.C. n. 046046013 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 9,01;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,90.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Travoprost e Timololo Sandoz» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Travoprost e Timololo Sandoz» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02614

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iluvien»

Estratto determina AAM/PPA n. 228/2019 del 18 marzo 2019

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alimera Sciences Limited, con sede in Royal Pavilion, Wellesley Road, GU11 1PZ - Aldershot, Hampshire, Gran Bretagna (GB).

Trasferimento di titolarità: MC1/2019/73.

Medicinale: ILUVIEN.

Confezione:

A.I.C. n. 042616019 - «190 microgrammi impianto intravitreale in applicatore» 1 applicatore monouso

alla società:

Alimera Sciences Europe Limited, con sede in 77 Sir John Rogerson's Quay, 2 Dublino.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della notifica alla società e viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A02660
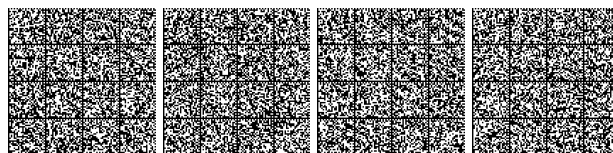
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 245 del 19 marzo 2019 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Bicalutamide Tecnigen"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 86 dell'11 aprile 2019).

Il titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 10, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi sostituito dal seguente: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Bicalutamide Tecnigen"».

19A02705

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-097) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
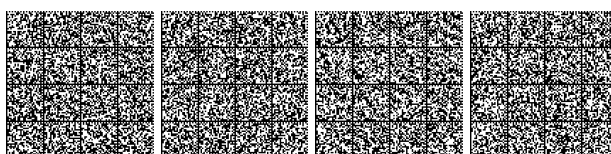
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
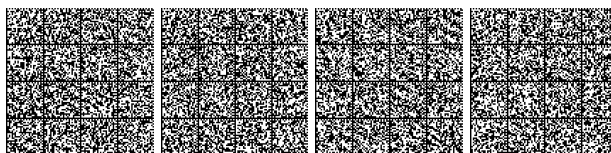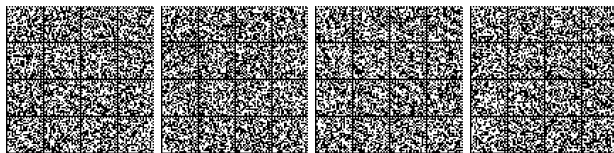
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.